



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

Ord. N. 67 del 08/05/2008 prot. n. 12969

IL SINDACO

- SENTITO il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
- CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) demanda ai Comuni, all'interno dei Centri abitati, la regolamentazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- CONSIDERATO che il territorio del Comune di Bacoli, fin dall'avvio della stagione primaverile, è interessato da notevole afflusso di veicoli che, in particolare nelle ore di punta, anche per le caratteristiche delle strade comunali, non ampie ed in alcuni punti prive di marciapiede, aggrava le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione;
- CONSIDERATO che tra le categorie di veicoli che maggiormente recano disagio alla circolazione vi sono quelli che trasportano imbarcazioni da diporto, anche a mezzo di rimorchio, in quanto ingombrano maggiormente la sede stradale, con gravi conseguenze per la stessa circolazione;
- CONSIDERATA l'urgente necessità di regolamentare la circolazione delle citate categorie di veicoli, individuando una specifica fascia oraria a basso impatto per l'ordinaria circolazione veicolare;
- RITENUTO opportuno limitare la circolazione delle citate categorie esclusivamente alla fascia oraria a minore impatto compresa tra le ore 00,00 e le ore 8,00 di ogni giorno nel periodo in cui essa è più intensa, ovvero dal maggio al settembre di ogni anno;
- RITENUTO opportuno vietare del tutto la circolazione delle citate categorie nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi compresi nel periodo tra il maggio e il settembre, in quanto in detti giorni vi è maggiore flusso di traffico;
- RITENUTO opportuno prevedere delle deroghe alle limitazioni della circolazione in relazione a particolari categorie di veicoli ed in particolare per i veicoli che trasportano natanti su rimorchi o su veicoli di lunghezza non superiori a ml. 12,00, per una larghezza non superiore ml.2,55 incluso il mezzo di trasporto;
- RITENUTO, infine, opportuno prevedere nello stesso periodo da maggio a settembre, due giorni infrasettimanali nei quali la circolazione sia consentita anche in orario pomeridiano, ferma restando la permanenza del divieto nel caso tali giorni siano festivi;
- RITENUTO di dover provvedere con urgenza;

LETTO l'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992;

LETTO il d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

Il divieto di circolazione per i tutti i veicoli che trasportano imbarcazioni da diporto e natanti, anche a mezzo di rimorchio, su tutto il Centro abitato di Bacoli, come delimitato da specifici atti amministrativi, tra le ore 8,00 e le ore 24,00 di ogni giorno a partire dal giorno successivo alla data dell'Ordinanza e fino al 30 Settembre 2008. Nello stesso periodo il divieto sussiste anche nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

1. Durante il periodo di cui al punto 1).- (ad eccezione ,naturalmente, dell'intero giornate di sabato domenica e festivi infrasettimanali) è tuttavia consentito la circolazione dei natanti trasportati con rimorchi o su veicoli di lunghezza non superiore a ml.12,00 per una larghezza non superiore a ml.2,55 incluso il mezzo di trasporto
2. Nei medesimi archi temporali di cui ai punti 1 e 2, per i giorni di martedì e giovedì ove non festivi, è tuttavia consentita la circolazione di imbarcazioni e natanti da diporto, anche a mezzo di rimorchi e pur se in regime di trasporto eccezionale, dalle ore 13,30 alle ore 16,30. Demanda al Comando di P.M. l'esecuzione della presente ordinanza, nonché la trasmissione di copia della stessa alle Forze di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada), in ordine all'obbligo di osservarla e farla osservare, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Dispone la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Comando dell'ufficio Locale Marittimo di Baia ed al Comando della Brigata della Guardia di Finanza di Baia perché ne abbiano legale scienza ed adottino ,nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, idonei provvedimenti finalizzati alla osservanza della stessa.
5. Dispone altresì l'invio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto di competenza.

Bacoli

IL SINDACO
Avv. Antonio COPPOLA